

GLI ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ (DM 5/2021)

di Ettore Acerra

L'esigenza di regolamentare il sistema dei passaggi all'interno del sistema nazionale di istruzione era sentita da molti anni, anche perché gli articoli 192 e 193 del testo Unico D.lgs 297/94 non erano mai stati aggiornati e modificati, nonostante ciò fosse esplicitamente previsto dal D.Lgs 226/2005.

L'Amministrazione ha quindi deciso di intervenire con un apposito decreto ministeriale pubblicato l'08 febbraio 2021 con il numero 5.

Il Decreto definisce regole e procedure degli esami di idoneità distinguendo chiaramente primo e secondo ciclo di istruzione; gli esami integrativi, invece, sono previsti solo per il passaggio tra indirizzi del secondo ciclo.

a) Gli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione

Tale tipologia di esami non era molto diffusa in passato; il rilevante incremento del ricorso all'istruzione parentale, dovuto in buona parte all'emergenza pandemica, rende particolarmente importante definire le procedure anche nel primo ciclo.

Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, si rileva la conferma di quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lgs 62/2017, che individua puntualmente la corrispondenza tra l'età anagrafica e la possibilità di sostenere gli esami.

Vi è però da aggiungere che è stata inserita una ulteriore fattispecie concernente gli alunni definiti ad alto potenziale intellettuale con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe; per tali alunni è possibile l'anticipo di un anno in quanto vi è la opportunità di accedere all'esame di idoneità per l'anno di corso successivo a quello cui possono

essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica.

Si ribadiscono poi le norme per gli alunni in istruzione parentale e per coloro che frequentano le scuole private non paritarie (che devono però essere iscritte all'apposito albo regionale). Infatti:

- Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione (non vengono fornite indicazioni perentorie sulla scelta della scuola, quindi la famiglia può scegliere un'istituzione statale o paritaria, a prescindere dal territorio di residenza)
- Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.

L'articolo 3 del Decreto è dedicato alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità nel primo ciclo: viene definita la data di presentazione della domanda (30 aprile) e lo svolgimento in un'unica sessione che si deve concludere entro il 30 giugno, con calendario stabilito dalla scuola stessa.

Vengono inoltre fornite disposizioni sulla composizione delle commissioni e sul contenuto degli esami; in particolare:

- L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.
- L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.

Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo, che deve essere allegato alla domanda di esame; in ogni caso, l'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

Lo stesso articolo del decreto contiene indicazioni per gli esami degli alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento.

Gli esami di idoneità del primo ciclo di istruzione si concludono con un giudizio di idoneità/non idoneità espresso dalla commissione

b) Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado

Gli esami integrativi sono finalizzati ad ottenere il passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione nell'ambito del secondo ciclo di istruzione.

Infatti, possono sostenere tali esami:

a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;

b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Gli esami integrativi si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni. Tale indicazione puntuale, peraltro già prevista nella normativa previgente, dovrebbe indurre tutte le istituzioni scolastiche ad evitare le forzature cui troppo spesso si assiste, consentendo illegittimamente il passaggio da un indirizzo all'altro anche in corso d'anno.

Per quanto riguarda i contenuti degli esami, non si rilevano novità rispetto alla situazione previgente; infatti, i candidati sostengono gli esami integrativi sulle

discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza; inoltre, si precisa che gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte,

grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.

L'esame si considera superato se lo studente consegue il voto minimo di sei decimi in tutte le discipline affrontate.

Particolare attenzione è dedicata agli alunni che frequentano, o hanno frequentato, il primo anno dei percorsi del secondo ciclo, per i quali si prevedono, in sostanza, tre possibilità:

1. gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado che richiedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi; tali studenti non devono sostenere gli esami integrativi
2. gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado che richiedono, oltre la data del 31 gennaio, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi; tali studenti devono sostenere gli esami integrativi
3. gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi; tali studenti non sostengono esami integrativi.

Gli studenti che non sono tenuti a sostenere gli esami integrativi (punti 1 e 3) vengono ammessi previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

Non si può fare a meno di osservare il diverso “trattamento” riservato agli studenti del primo anno, in funzione del diverso periodo dell’anno in cui presentano la richiesta di passaggio. Questo aspetto, dal punto di vista giuridico, può apparire controverso; nella sostanza, la formulazione del DM pare finalizzata ad evitare l’acoglimento di domande presentate ad anno scolastico ormai già in buona parte svolto.

La commissione d’esame, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.

Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 394/99.

Quindi, tali studenti vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

c) Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado

Gli articoli 5 e 6 del DM 5/2021 sono dedicati agli esami di idoneità nel secondo ciclo, definendo i requisiti di ammissione e fornendo precise indicazioni sulla organizzazione degli stessi.

Come per gli esami integrativi, anche gli esami di idoneità si svolgono in una sola sessione “speciale” che si deve concludere entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico; il calendario è stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

L’ammissione agli esami di idoneità è consentita:

- a) ai candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima;
- b) agli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
- c) ai candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

L’ammissione è sottoposta però a due vincoli:

- l’avvenuto conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all’estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero,
- il conseguimento di tale titolo da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi.

In pratica, gli esami di idoneità non possono essere utilizzati per abbreviare il corso di studi; tale abbreviazione, come è noto, è consentita solo ai soggetti che, ai sensi, del D.Lgs 62/2017, frequentano la classe quarta e sono in possesso dei requisiti della cosiddetta “abbreviazione per merito” per sostenere l’esame di Stato conclusivo.

Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo

anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.

Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Per quanto concerne la composizione della commissione, essa è nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato ed è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami; la commissione è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.

Lo svolgimento degli esami non cambia rispetto alla situazione previgente: il candidato deve presentare una programmazione che sia conforme ai curricula ordinamentali e sostiene le prove su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa

a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.

Anche per gli esami di idoneità, il superamento è condizionato dal conseguimento di un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali si sostiene la prova.

Decreto M.I. 08.02.2021, n. 5: *Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione.*

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, lo svolgimento degli esami integrativi e degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) Ministro: Ministro dell'istruzione;
- b) Ministero: Ministero dell'istruzione;
- c) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- d) Legge: legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) Decreto del Presidente della Repubblica: decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- f) Istruzione parentale: l'attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi.

Art. 2 - Esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione. Requisiti di ammissione

1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, commi 1-4 e 7 e dell'articolo 23 del Decreto legislativo.

2. Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

4. Accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

5. Possono accedere, altresì, all'esame di idoneità per l'anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettuale con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.

6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

7. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.

8. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali,

le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Art. 3 - Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento

1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo..

2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

3. L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.

4. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti.

5. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

6. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

7. L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.

8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno.

9. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.

10. Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.

11. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

Art. 4 - Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado

1. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

3. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.

4. Possono sostenere gli esami integrativi:

a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;

b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

5. Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.

6. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

7. Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

8. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.

9. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

10. Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo, e fatta salva la necessità di subordinare l'iscrizione per i percorsi di liceo musicale e coreutico al superamento delle relative prove di verifica:

a) gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);

b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.

11. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior

favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica.

12. L'iscrizione alle classi dei soggetti di cui al comma 10, lettere a) e b), e al comma 11 avviene previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

13. Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Art. 5 - Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado.

Sessione e requisiti di ammissione

1. Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

3. Possono sostenere gli esami di idoneità:

a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;

b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

4. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

5. Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.

6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Art. 6 - Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado.

Commissioni e prove d'esame

1. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.

2. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricula ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

3. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.

4. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

5. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.

6. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

7. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

Art. 7 - Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dell'Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 21 maggio 2001 n. 90.

Art. 8 - Verifica e monitoraggio

1. Ai sensi dell'articolo 12 comma 5 del Decreto Legislativo, nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sulla organizzazione e la gestione degli esami di idoneità ed integrativi.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.